

Ai fondi pensione negoziali

Ai fondi pensione preesistenti  
con soggettività giuridica

Roma, 02/03/2021

Prot. n. 0000939/21

Trasmissione via e-mail

**Oggetto: Istanze di autorizzazione all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del D.lgs. 252/2005. Chiarimenti operativi.**

Con la presente Circolare si forniscono chiarimenti operativi in ordine all'applicazione delle disposizioni in oggetto, con particolare riguardo alla corretta rappresentazione dei presupposti individuati dalla normativa al fine di ottenere la prescritta autorizzazione da parte della COVIP.

Come noto, l'art. 5-*bis* del Decreto lgs. 252/2005 – di recente introduzione a seguito delle modifiche e integrazioni recate dal Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 – ha previsto che i fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica devono dotarsi delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, una funzione attuariale.

Sulla base del comma 2, del medesimo articolo 5-*bis*, i fondi pensione possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa anche più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.

È inoltre consentita l'esternalizzazione delle funzioni suddette, salvo il generale divieto, previsto dal successivo comma 3, di attribuire l'incarico alla stessa persona o unità organizzativa che svolge la medesima funzione presso l'impresa promotrice – intendendo come tale il datore di lavoro che versa i contributi al fondo pensione. Tuttavia, in relazione a tale ultimo divieto, la COVIP, ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, può autorizzare deroghe laddove motivate dalla dimensione, dalla natura, dalla portata e dalla complessità delle attività dei fondi pensione (quindi sulla base del principio di proporzionalità) e a condizione che gli stessi illustrino il modo in cui prevengono o gestiscono gli eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.

A tal proposito, appare utile osservare che l'ipotesi individuata dall'art. 5-*bis*, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 può trovare tipicamente applicazione nei riguardi dei fondi pensione aziendali o di gruppo. Le Direttive adottate dalla COVIP in data 29 luglio 2020 – nel richiamare la facoltà di derogare al divieto – specificano che l'autorizzazione può essere concessa “*qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti*”.

Al riguardo, tenuto conto del contenuto di recenti istanze presentate alla COVIP – che in alcuni casi hanno condotto alla comunicazione di motivi ostativi o anche al rigetto delle stesse – nonché delle richieste di precisazioni pervenute sull’argomento, si reputa utile fornire adeguati chiarimenti con la presente Circolare, al fine di favorire la corretta presentazione delle richiamate istanze e, in tal maniera, agevolare la positiva conclusione del procedimento di autorizzazione.

In primo luogo, sotto il profilo dell’individuazione delle casistiche in cui i fondi pensione devono procedere a richiedere alla COVIP la richiamata autorizzazione, si intende chiarire come quest’ultima sia necessaria non solo nell’eventualità in cui la titolarità delle funzioni fondamentali venga affidata ai medesimi soggetti titolari delle corrispondenti unità operative all’interno dell’impresa promotrice, ma anche nel caso in cui le citate funzioni siano affidate a soggetti operanti all’interno delle corrispondenti unità, diversi dai relativi titolari delle stesse.

La descritta circostanza è da ricomprendersi nel medesimo ambito di operatività dell’art. 5-bis, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, che dispone che *“la COVIP può autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la singola persona o unità organizzativa dell’impresa promotrice...”*.

Inoltre, si forniscono precisazioni circa l’ipotesi in cui il fondo di natura aziendale o di gruppo decida di attribuire le funzioni fondamentali a soggetti o unità organizzative della holding del gruppo cui fa riferimento l’impresa promotrice. In tal caso, occorre precisare che l’*“impresa promotrice”* è definita all’art. 1, comma 3, lett. c-sexies) del Decreto lgs. 252/2005, come l’*“impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma”*.

Le citate Direttive del 29 luglio 2020, in linea con detta definizione, identificano l’impresa promotrice con il *“datore di lavoro che versa i contributi al fondo pensione”*.

In ragione di quanto sopra, l’eventuale affidamento di funzioni fondamentali a soggetti o unità organizzative della holding del gruppo dell’impresa promotrice del fondo pensione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5-bis, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 esclusivamente laddove la holding stessa sia tenuta al versamento dei contributi alla forma pensionistica.

In relazione poi agli elementi che vanno valutati da parte dell’Autorità ai fini dell’autorizzazione della deroga, l’art. 5-bis richiama il principio di proporzionalità e l’adeguata rappresentazione delle modalità attraverso cui il fondo pensione intenda prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse con l’impresa promotrice.

Relativamente al principio di proporzionalità, si evidenzia che lo stesso deve essere opportunamente declinato sulla base delle caratteristiche del fondo che presenta l’istanza; devono ritenersi coerenti con il citato requisito le istanze presentate da quei fondi caratterizzati sia da piccole dimensioni in termini di iscritti e da una struttura di *governance* non

particolarmente articolata, sia da una gestione delle risorse non complessa, come ad esempio nel caso di investimento dei contributi in polizze di assicurazione collettive.

In ordine, poi, alle modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse – anche in considerazione di quanto specificato con le Direttive del 29 luglio 2020 – si reputa necessario che il fondo fornisca adeguata rappresentazione della relativa regolamentazione. I fondi potranno procedere in tal senso, ove ritenuto, anche tramite integrazione del Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse.

Con riferimento a tale ultimo profilo, si fa presente che i fondi – prima di richiedere l'autorizzazione alla COVIP – dovranno adottare una idonea e adeguata procedura di gestione dei conflitti di interesse, identificando le tipologie di conflitti ravvisabili, articolando una modalità di trattazione e gestione degli stessi nell'eventualità in cui dovessero determinarsi, predisponendo un efficace sistema di reportistica dei conflitti verificatisi e della relativa gestione, da aggiornarsi su base continuativa per le eventuali determinazioni dell'organo amministrativo.

Al riguardo, non saranno ritenute idonee procedure consistenti in semplici richiami ai riferimenti normativi, in rimandi ai presidi adottati a livello di *governance* da parte dell'impresa promotrice o in generiche affermazioni in ordine ai requisiti di indipendenza e imparzialità propri dei titolari delle corrispondenti funzioni, nonché consistenti nella rappresentazione di un generico intento di futura adozione – pertanto in chiave esclusivamente prospettica – di adeguate procedure e modalità di gestione dei conflitti in parola.

Da ultimo, sotto il profilo strettamente procedimentale, si precisa che, nelle more dell'entrata in vigore delle modificazioni al Regolamento sulle procedure di cui alla Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 – nel quale saranno introdotte specifiche norme volte a regolare il procedimento di autorizzazione in argomento – le istanze sono gestite dalla COVIP ai sensi della Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

Il Presidente: PADULA